

DECISIONE (UE) 2020/1235 DELLA COMMISSIONE

del 26 agosto 2020

che autorizza la Grecia ad applicare una proroga di determinati periodi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 5742]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/698 proroga il termine per il rilascio di una nuova carta del conducente a norma del regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽²⁾ portandolo a due mesi dalla ricezione della richiesta, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698 proroga il termine per la sostituzione di una carta del conducente, portandolo a due mesi dalla ricezione della richiesta, qualora il conducente chieda tale sostituzione nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020.
- (3) Con lettera del 24 luglio 2020, la Grecia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di due mesi dei periodi compresi tra il 1º marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698. La Grecia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 28 luglio 2020.
- (4) Secondo le informazioni fornite dalla Grecia, si presume che il rinnovo e la sostituzione delle carte del conducente restino impraticabili in Grecia anche dopo il 31 agosto 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19.
- (5) In risposta alla pandemia di Covid-19, la Grecia ha adottato una serie di misure straordinarie riguardanti il personale del settore pubblico, compreso il personale dei ministeri e dei servizi di trasporto regionale. Tali misure hanno inciso sulla capacità di rinnovo e di sostituzione delle carte tachigrafiche del conducente. Tra tali misure figurava un congedo speciale per i dipendenti pubblici, introdotto dalla normativa greca, che ha notevolmente ridotto il numero di persone disponibili per le attività in questione.
- (6) Con l'evolversi della pandemia in Grecia, le misure sono state progressivamente adeguate, attenuate e infine revocate. Nel complesso le misure hanno comportato una grave carenza di personale del settore pubblico e lunghi ritardi nel trattamento delle domande di rinnovo e di sostituzione delle carte del conducente.
- (7) La carenza di personale ha inoltre causato ritardi nella procedura di aggiudicazione di un contratto di assistenza tecnica per la produzione di carte tachigrafiche del conducente. L'autorità competente del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha bandito una procedura d'appalto aperta per un contratto biennale riguardante il rilascio di carte tachigrafiche intelligenti. Tale contratto è stato infine aggiudicato il 30 giugno 2020, tuttavia il contraente ha bisogno di un periodo di tempo minimo prima di poter rilasciare le carte. Fino ad allora, l'unico modo per rilasciare carte tachigrafiche intelligenti è ricorrere all'assistenza reciproca fornita dall'autorità di rilascio della carta del conducente polacca (CIA polacca), ma tale assistenza è limitata a un massimo di 6 000 carte.

⁽¹⁾ GU L 165 del 27.5.2020, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

